

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2704

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, BENEVELLI, PELLEGATTI, CO-  
LOMBINI, MIGLIASSO, MAINARDI FAVA, BERNASCONI,  
MONTANARI FORNARI, TAGLIABUE, CECI BONIFAZI,  
LO CASCIO GALANTE, SANNA**

*Presentata il 12 maggio 1988*

**Equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili a quella dei ciechi e dei grandi invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge nasce dalla necessità indilazionabile di compiere un atto di giustizia, atto per altro dovuto, nei confronti di categorie sociali deboli e svantaggiate quali sono i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili. Da troppo tempo, infatti, angoscia e delusione caratterizzano la loro attesa. Del resto sono a tutti note le vicende che nell'ultimo scorcio della IX legislatura hanno contribuito a rendere più esasperanti e più urgenti le richieste di equiparazione dell'indennità di accompagna-

mento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili ai ciechi assoluti ed ai grandi invalidi di guerra.

Il Parlamento, con un suo provvedimento di legge, aveva da tempo deliberato l'aggancio automatico degli aumenti dell'indennità di accompagnamento dei ciechi e degli invalidi civili a quelli delle corrispondenti categorie di guerra, ma è noto anche come nell'ottobre 1986 in occasione dell'approvazione della legge che prevede aumenti pensionistici per i mutilati ed invalidi di guerra, il Governo con una manovra piuttosto discutibile, abbia

vanificato questa delibera. Per ovviare a tale palese ingiustizia tutte le forze politiche hanno allora firmato un ordine del giorno del gruppo comunista con il quale si impegnava il Governo a reperire nella finanziaria 1987 risorse sufficienti ad adeguare l'indennità di accompagnamento in questione. Nella legge finanziaria 1987 era passato infatti un emendamento del PCI e del gruppo di democrazia proletaria che stanziava a questo scopo 400 miliardi di lire per il 1987, 200 per il 1988 e 200 per il 1989. Il gruppo comunista ha subito presentato sia nella IX legislatura sia all'inizio della X, una proposta di legge atta a rendere spendibili le somme stanziolate. Nonostante le pressioni giuste e reiterate del gruppo comunista, nessuna risposta però è stata data alla attesa legittima dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili. È necessario dunque che si rendano immediatamente spendibili i 400 miliardi stanziati per il triennio 1988-1990 e che finalmente si equipari la indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi di guerra, come enunciato nell'articolo 1 della presente proposta di legge e l'indennità di accompagnamento degli invalidi totalmente inabili a quella dei grandi invalidi di guerra, come enun-

ciato nell'articolo 2. Il criterio dell'equiparazione risponde alla giusta logica dell'« uguale compenso ad uguale minorazione ».

Nell'articolo 3 della presente proposta di legge intendiamo affrontare un problema delicato ed intendiamo porre fine ad un'altra eclatante ed intollerabile ingiustizia, per la quale i ciechi assoluti minori in base ad una errata interpretazione del comma 3 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1980, n. 33, non fruiscono dell'indennità di accompagnamento. Molte sentenze recenti di alcune preture (Firenze, Pisa, Macerata, Pesaro ed altre) si sono pronunciate favorevolmente condannando il Ministero dell'interno a pagare. Ciò naturalmente comporta la nostra presa di posizione. Nell'articolo 4 infine si indica la copertura.

Onorevoli colleghi, riteniamo che non occorra spendere altre parole per evidenziare lo spirito di giustizia e di umanità a cui si informa la nostra proposta di legge, quello che invece occorre sottolineare è la necessità e l'urgenza di una sua discussione immediata e di una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 22 dicembre 1979, n. 682, e 4 maggio 1983, n. 165, a partire dal 1° gennaio 1988, è equiparata a tutti gli effetti a quella di assistenza e di accompagnamento goduta dai ciechi di guerra di cui alla lettera A della tabella contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

## ART. 2.

1. L'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, come integrato dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di una assistenza continua, è equiparata a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 1988, all'indennità di assistenza e di accompagnamento goduta dai grandi invalidi di guerra di cui alla lettera *A-bis* della tabella contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

## ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai ciechi civili assoluti minori di anni 18 viene estesa l'indennità di accompagnamento e viene riservato lo stesso trattamento pensionistico dei ciechi civili assoluti maggiorenni, così come previsto dall'articolo 1.

## ART. 4.

1. All'onore derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni finanziari 1988, 1989 e 1990 in lire 494.200.000.000 di cui lire 105 miliardi per lo adempimento di cui all'articolo 1, lire 380 miliardi per l'adempimento di cui all'articolo 2, lire 9.200.000.000 per l'adempimento dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per i considerati esercizi finanziari, a tal fine utilizzando l'accantonamento di lire 400 miliardi previsto per « Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra » e per la differenza di lire 94.200.000.000, mediante corrispondente riduzione allo stesso capitolo 6856, dell'accantonamento per « riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato » negli anni 1988 e 1989.